

Osservazioni al «Piano di gestione nazionale dell'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* (LATHAM, 1790)»

art. 22 co. 3 D.Lgs. 230/2017



GIUSEPPE MONTICELLI

Codogno (Lodi)
8 agosto 2020

La fotografia in copertina di Bernard Dupont ritrae un **Ibis sacro** (*Threskiornis aethiopicus*) in compagnia di un **Gabbiano di Hartlaub** (*Chroicocephalus hartlaubi*) nella riserva naturale di Sandveld (repubblica del Sudafrica, provincia del Free State)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>

Abstract

Il «Piano di gestione nazionale dell'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*»,¹ redatto in questa occasione da risorse esclusivamente interne all'*Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale* (ISPRA), rappresenterebbe una proposta di gestione a livello nazionale delle popolazioni di Ibis sacro presenti sul territorio italiano, partendo evidentemente dal presupposto (invero messo in dubbio dagli Autori stessi del Piano) che l'intera popolazione derivi da introduzioni artificiali.

Le affermazioni degli Autori sulla necessità di uccidere il maggior numero possibile di Ibis sacri sono non condivisibili essenzialmente per tre motivi:

1. non sono supportate da un lavoro preliminare di censimento accurato degli esemplari attualmente presenti sulla Penisola;
2. non tengono in nessuna considerazione l'impiego prioritario e obbligatorio di metodi ecologici (non cruenti) previsto dalla legislazione nazionale e consentito dalla normativa dell'Unione europea;
3. consigliano metodi (peraltro già impiegati a livello sperimentale per la stesura del Piano) che si possono ritenere illeciti anche in seguito all'autorevole pronunciamento della Corte di Cassazione penale.

Si ritengono invece di particolare valore le osservazioni degli Autori che

- A. dimostrano ormai non più valida l'inclusione dell'Ibis sacro nell'*Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale*, e
- B. identificano nell'Ibis sacro il maggior antagonista naturale "dell'esotico e invasivo" Gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*).

¹ Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente:
<https://www.minambiente.it/pagina/7-piani-d-azione-nazionali-consultazione-pubblica-60-giorni-dalla-pubblicazione> (URL consultato l'8 agosto 2020)

Indice

Abstract	3
La reale consistenza delle popolazioni di Ibis sacro in Italia	5
Distinzione degli individui e loro presenza storica sul territorio	5
Mancata indicazione dei metodi ecologici prioritari e obbligatori	6
Metodi di controllo non consentiti e loro possibile rilevanza penale	7
Approfondimento giurisprudenziale	7
Cattura con narcotico e soppressione erroneamente detta “eutanastica”	7
Impiego di mezzi illeciti: carabina calibro .22 e carabina ad aria compressa non depotenziata	8
Possibili profili di illiceità penale nella distruzione meccanica di nidi e uova	10
Mancata osservanza del silenzio venatorio	11
Illegittimità costituzionale dell’impiego di personale non dipendente dagli enti pubblici	11
L’Ibis sacro nell’Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale	13
Assenza di impatti sulla salute pubblica	13
Assenza di impatti su altre specie animali e vegetali	14
Assenza di impatti significativi sull’economia agraria	15
Il Risk assessment per Regno Unito proposto dal Piano di gestione nazionale per l’Italia	15
L’Ibis sacro antagonista naturale del Gambero della Louisiana (<i>Procambarus clarkii</i>)	17
Conclusioni	18

La reale consistenza delle popolazioni di Ibis sacro in Italia

Distinzione degli individui e loro presenza storica sul territorio

Gli Autori evidenziano (pag. 3) che le specie congeneri **Ibis bianco australiano** (*Threskiornis molucca*) e **Ibis dalla testa nera** (*Threskiornis melanocephalus*) sono allevate in Europa e sono estremamente simili al *Threskiornis aethiopicus*, e pertanto le presenze in natura di queste specie possono non venire correttamente identificate.

A riprova dell'ottimo livello di convivenza con altre specie, gli Autori rilevano (pag. 4) che nel nostro Paese l'Ibis sacro più spesso nidifica in colonie miste aggregandosi a varie specie di **Ardeidi**, altri **Pelecaniformi** (**Mignattaio** *Plegadis falcinellus*, **Spatola** *Platalea leucorodia*) e **Suliformi** (**Cormorano** *Phalacrocorax carbo*, **Marangone minore** *Microcarbo pygmeus*).

Risulta difficile credere che, a fronte di un evidente incremento degli esemplari osservabili al di fuori dell'areale africano di origine, l'Ibis sacro non fosse presente anche in precedenza in Occidente. Infatti affermano gli Autori stessi a pag. 5:

“l'ibis sacro è presente da secoli nella cultura e nel paesaggio dell'Europa occidentale. È infatti raffigurato in affreschi pompeiani, mosaici bizantini e antichi dipinti”.

A questo si aggiunge un'ulteriore considerazione degli Autori, secondo i quali

“La presenza di uccelli fuggiti dai giardini zoologici ha reso di fatto impossibile identificare l'eventuale presenza di eventuali soggetti provenienti naturalmente dall'areale africano” (pag. 6).

Infatti, concludono gli Autori,

“fenomeni relativamente recenti, quali il riscaldamento climatico, la costruzione della diga di Assuan e la protezione accordata a uccelli acquatici e zone umide, potrebbero infatti aver favorito l'arrivo di ibis sacri dall'areale primario, analogamente a quanto osservato, in particolare dagli anni 1980, per altre specie migratrici quali la garzetta e l'airone guardabuoi” (ibidem).

Mancata indicazione dei metodi ecologici prioritari e obbligatori

Nonostante gli Autori menzionino (pag. 17) il più recente aggiornamento² alla legislazione nazionale, che ha confermato che **le specie alloctone devono essere gestite obbligatoriamente in via prioritaria con metodi ecologici (non cruenti) secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 157/1992, non si trova menzione nel Piano di questo obbligo, e nessuna proposta concreta viene avanzata.**

A questo proposito è da rilevare che il Regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede anche metodi “non letali” per il controllo delle specie alloctone, come correttamente riportato nel Piano a pag. 17.

Tuttavia è evidente che un'azione prioritaria per evitare l'avvicinamento agli ambienti urbani di esemplari di Ibis sacro è di natura prettamente ecologica, e consiste nella **gestione accurata da parte dell'essere umano dell'igiene urbana, in particolare evitando discariche incontrollate e accumuli temporanei disordinati di rifiuti.** Anche gli Autori infatti riconoscono che è

*“frequente nell'areale di origine l'alimentazione all'interno di **discariche e raccolte temporanee di rifiuti** (Brown et al. 1982), **comportamento segnalato anche in Italia in ambito urbano veneziano** (E. Ponis com. pers)” (pag. 5).*

Infatti gli Autori osservano che

*“gli ambienti di foraggiamento sono vari e comprendono zone umide, prati e coltivi, campi arati, discariche. Questa ecletticità si riflette sulla **composizione della dieta che comprende ... anche rifiuti reperiti in discariche**” (ibidem).*

Non si ritiene assolutamente che possa rientrare nei metodi ecologici la **tarpatura delle ali** degli esemplari detenuti in giardini zoologici proposta dagli Autori a pag 24 (e poi di nuovo a pag. 25):

*“è fatto obbligo che gli ibis vengano mantenuti in modo da non riprodursi e in condizioni tali da non poter fuggire al di fuori dell'ambiente di confinamento e **provvedendo alla tarpatura delle ali** così da prevenire ulteriormente le possibilità di dispersione”.*

Infatti tale pratica è lesiva dell'etologia degli animali, potendo integrare il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, punito anche con l'**arresto fino a un anno** dall'art. 727 comma 2 del Codice penale.

² Legge 157/1992, come da ultimo novellata dalla legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”

Metodi di controllo non consentiti e loro possibile rilevanza penale

Approfondimento giurisprudenziale

Corte di Cassazione penale, sez. III, sent. 31 gennaio 2003 n. 4694 (udienza 11 dicembre 2002)

«... i termini "cacciare ed "esercizio venatorio" adoperati dalla legge [157/1992] sono riferibili a qualsiasi attività che comporti l'apprensione o l'abbattimento di esemplari della fauna selvatica, di talché non si ravvisano dati interpretativi per sottrarre al rigore della medesima legge determinati settori di intervento o il perseguimento di finalità particolari»

Come confermato dalla Corte di Cassazione nella ben nota sentenza n. 4694 depositata il 31 gennaio 2003, tutto quello che è proibito dalla legge 157/1992 nell'ambito dell'attività venatoria lo è anche nelle attività cosiddette di "controllo" o "selezione".

Questo naturalmente non esclude altri possibili profili di illecito, secondo il Codice penale come modificato dalla legge 189/2004. A puro titolo di esempio, si consideri quanto affermato dagli Autori a pag. 25:

*“In periodo autunno-invernale abbattimenti sporadici con fucile da caccia hanno effetto limitato sulla popolazione complessiva. Pertanto, **un'attività di abbattimento non organizzata, sebbene possa presentare costi limitati, risulta poco efficace ai fini dell'eradicazione a fronte del possibile disturbo arrecato**”.*

È infatti opportuno anche solo menzionare che se l'inefficacia degli interventi è nota a priori, procedere comunque con volontà e coscienza agli abbattimenti (senza quindi che ve ne sia la necessità) può integrare il delitto di animalicidio previsto dall'art. 544-bis del Codice penale punito con la **reclusione fino a due anni**.

Cattura con narcotico e soppressione erroneamente detta “eutanاسica”

A fronte di considerazioni degli Autori sulla possibile somministrazione di narcotico (alfa-cloralosio, AC) agli animali, come per esempio

“Con questa dose, i primi effetti della droga sono attesi dopo circa 30-35 minuti dalla somministrazione, mentre le catture avvengono dopo circa un'ora”

oppure

*“Va precisato che **tale dose è stata calcolata su dati sperimentali riferiti ad altre specie** e quindi potrebbe risultare inadeguata per sedare gli ibis sacri. Inoltre **va osservato che***

l'assunzione di dosi multiple, ad esempio attraverso il consumo di più esche, risulta letale” (pag. 18),

ci si aspetterebbe una ferma presa di posizione finalizzata ad escludere in maniera categorica l'utilizzo di esche con narcotico, mezzo non selettivo e potenzialmente letale per un largo spettro di animali selvatici: presa di posizione che però gli Autori non esprimono.

Dispiace anche constatare nel Piano in esame la presenza di altre affermazioni superficiali, come ad esempio, nel caso della cattura in vivo mediante gabbie-trappola,

“Tale metodo – la cui reale praticabilità ed efficacia va ulteriormente sperimentata...”
(pag. 19):

è difficile infatti giustificare a quale titolo siano presenti in un Piano di gestione nazionale **proposte di utilizzo di tecniche della cui “praticabilità ed efficacia” gli Autori stessi affermino di non essere sicuri.**

Gioverà qui stigmatizzare l'uso a sproposito del termine “eutanascico” fatto dagli Autori:

“Una volta catturati, gli ibis potranno essere confinati in casse di adeguate dimensioni e trasportati ad un centro di raccolta per essere ospitati in voliere, oppure soppressi mediante impiego di tecniche efficienti ed eutanasiche. Tra queste la dislocazione cervicale pare rispondere ai criteri testé indicati (AVMA 2013, Regolamento CE 1099/2009) ed è di corrente impiego nel controllo dei Corvidi (es. Cocchi 1996)” (pag. 19).

Al contrario, con il termine “eutanascia” è da intendersi **un atto esclusivamente medico**, e volto alla soppressione di un essere vivente dalla speranza di vita ormai compromessa, con lo scopo di porre fine alle sofferenze in corso (art. 30 del *Codice deontologico* della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani).

Le stesse riserve si applicano ovviamente anche all'affermazione

“... l'utilizzo di sostanze gassose o anestetici risulta di più difficile impiego in natura e risulta impiegabile solo da personale specializzato e in situazioni controllate” (ibidem).

Impiego di mezzi illeciti: carabina calibro .22 e carabina ad aria compressa non depotenziata

Come menzionato nell'Approfondimento giurisprudenziale in apertura di capitolo, fermo restando l'obbligo del prioritario impiego di metodi ecologici (non cruenti) **i mezzi vietati per l'esercizio dell'attività venatoria devono intendersi non consentiti anche per tutte le attività di “controllo” o “selezione” della fauna selvatica.**

Tra le armi da fuoco, **la carabina calibro .22 con proiettili a percussione anulare** (normalmente .22 LR) **è vietata** (art. 13 comma 1 legge 157/1992), pertanto è inutile indicarla qui nel Piano tra i mezzi di “controllo” cruento ritenuti adeguati.

È anche inutile e contraddittorio affermare

“Laddove non vi siano controindicazioni dovute a condizioni di sicurezza o a disturbo nei confronti di altre componenti della fauna, può essere utile per i fini perseguiti l’abbattimento diretto mediante fucile” (pag. 19)

per poi osservare, poche righe più sotto, che

“questa tipologia di arma presenta una controindicazione legata all’elevato disturbo conseguente al rumore che determina risultando scarsamente indicata quando impiegata in aree di presenza plurispecifica, come nel caso dei siti riproduttivi” (ibidem).

Anche la carabina ad aria compressa è un’arma vietata per l’esercizio venatorio (e, quindi, per qualsiasi altro “settore di intervento” come ben evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione penale citata in apertura), come indicato all’art. 13 comma 5 della legge 157/1992.

Stupisce pertanto che tale mezzo sia stato usato in modo sperimentale in funzione della stesura del presente Piano, che menziona

“Esperienze svolte da ISPRA nell’estate 2018 all’interno di un contesto ambientale sostanzialmente privo di disturbo impiegando una carabina ad aria compressa (cal. 5,5 -47 Joule di potenza- (sic) con caricatore da 10 colpi) dotata di ottica di mira” (pag.19),

anche perché nella successiva Tabella 1 (*Valutazione complessiva dello **sparo in garzaia plurispecifica** con carabina ad aria compressa*) a pag. 20 gli Autori affermano che il recupero dei soggetti abbattuti è

*“difficoltoso per la presenza di una fitta vegetazione erbacea e arbustiva. **La ricerca dei capi abbattuti può essere causa di disturbo notevolmente superiore a quello causato dalla presenza degli operatori e dallo sparo**”*.

Sempre a proposito della carabina ad aria compressa, a pag. 20 gli Autori indulgono sul fatto che

“un possibile fattore limitante l’impiego su ampia scala della carabina ad aria compressa non depotenziata nell’ambito di un piano nazionale di eradicazione dell’ibis sacro, è la scarsa disponibilità di questa arma nell’ambito della dotazione dei corpi di Polizia Provinciale e più in generale tra il personale potenzialmente impegnabile nelle attività di eradicazione”:

in realtà il fattore limitante è dato esclusivamente dal fatto che tale arma è un mezzo vietato, come spiegato sopra.

Per il fatto poi che gli Autori affermino che

“questo strumento presenti elevate potenzialità e possa fornire un sostanziale contributo al conseguimento delle finalità perseguite dal presente piano” (ibidem)

dopo avere affermato *“pur risultando necessarie ulteriori verifiche volte ad approfondire gli eventuali limiti nelle diverse condizioni d’impiego”*, è evidente che non ci sia consapevolezza sui limiti degli strumenti che vengono consigliati come opportuni.

Possibili profili di illiceità penale nella distruzione meccanica di nidi e uova

Il puntuale riferimento degli Autori a situazioni in cui è **oggettivamente impossibile distinguere le uova di Ibis sacro da uova di specie protette**, senza che azioni di danneggiamento di nidi e uova vengano indicate come deprecabili nel Piano ma anzi vengano suggerite come realizzabili a certe condizioni che andremo ad analizzare più sotto, lascia ipotizzare che nel conseguimento di tali pratiche possa sussistere la consapevolezza del rischio:

*“Nelle colonie miste, oltre alla possibilità di **compiere errori di attribuzione dei nidi**, la macchinosità di questa pratica può causare un **significativo disturbo alle altre specie nidificanti** e favorire il fallimento della riproduzione per abbandono dei nidi, la predazione di uova e pulcini da parte di Corvidi, o la caduta dei giovani non ancora completamente sviluppati”* (pag. 21).

Ci si aspetterebbe dunque una decisa presa di posizione degli Autori nel dichiarare queste pratiche come assolutamente non realizzabili. Invece, in conclusione, sono gli Autori stessi a prescrivere le condizioni per procedere alla distruzione di nidi e uova:

*“Nei siti nei quali è compresente **la spatola, che depone uova di aspetto identico a quelle dell'ibis**, la distruzione dei nidi di ibis sacro <non> dovrebbe essere attuata solo a seguito di adeguate osservazioni che certifichino al di là di ogni dubbio la certa attribuzione del nido”* (ibidem: la presenza della parola “non” è un evidente refuso).

Sarebbe dunque auspicabile che gli Autori definissero con criteri scientifici le “*adeguate osservazioni*” che “*certifichino ... la certa attribuzione del nido*”.

Sono comunque gli stessi Autori, nella trattazione immediatamente seguente sulla **soppressione dei nidiacei e dei giovani prima dell'involto**, a mettere in guardia i potenziali esecutori dal

“disturbo procurato dall'ingresso degli operatori nel caso di colonie plurispecifiche” (pag. 22).

La conclusione degli Autori, condivisibile, è dunque che

*“**il bilancio costi/benefici**, sia in termini tempo/uomo e risorse economiche allocate, sia per i possibili effetti sulle specie protette, **può risultare nullo se non negativo**”* (ibidem).

Il massimo grado di incongruenza degli interventi proposti nel Piano viene raggiunto nella Tabella 2 (*Caratterizzazione sintetica dei diversi metodi di rimozione impiegabili e dei loro limiti operativi*), dove, **accanto all'uso dei mezzi vietati** (carabina calibro .22, che si suppone con munizionamento LR a percussione anulare, e carabina ad aria compressa non depotenziata), viene assegnata una “**selettività buona**” alle tecniche qui sopra discusse (**distruzione meccanica dei nidi, rimozione o sterilizzazione delle uova, uccisione dei nidiacei e dei giovani prima dell'involto**), tra i cui limiti viene indicato sistematicamente dagli Autori “**impatto elevato su altre specie**”.

Dunque selettività “buona”, ma con “impatto elevato su altre specie”, secondo gli Autori.

Mancata osservanza del silenzio venatorio

*“Una possibile mitigazione può prevedere la **calendarizzazione degli interventi nelle giornate di silenzio venatorio** considerando comunque gli effetti potenzialmente additivi del disturbo apportato dalle attività di controllo sulle specie cacciabili e protette”* (pag. 26):

l'art. 30 della legge 157/1992 al comma 1 lettera f) prevede anche l'**arresto fino a tre mesi** per la mancata osservanza dei giorni di silenzio venatorio.

Illegittimità costituzionale dell'impiego di personale non dipendente dagli enti pubblici

Nonostante gli Autori affermino a pag. 23 che

*“le catture e/o gli abbattimenti di ibis sacri possono essere attuati ... dalle figure previste dal comma 2 dell'art. 19 della L. 157/92 **nonché da figure contemplate dal quadro normativo selezionate a seguito della frequentazione di appositi corsi di preparazione** al controllo dell'ibis sacro svolti secondo un programma approvato da ISPRA e organizzati dalle Regioni, dalle Province o dalle Città Metropolitane, comprensivi di una prova finale di abilitazione”,*

la giurisprudenza degli ultimi anni è ormai granitica nell'affermare l'**illegittimità costituzionale di tale figure** dove previste dalla normativa regionale. A titolo di esempio si menzionano le più recenti sentenze della Corte Costituzionale a riguardo:

1. sentenza n. 144/2020 (Regione Siciliana)
2. sentenza n. 44/2019 (Regione Liguria)
3. sentenza n. 217/2018 (Regione Abruzzo)
4. sentenza n. 139/2017 (Regione Liguria)
5. sentenza n. 107/2014 (Regione del Veneto)
6. sentenza n. 278/2012 (Provincia autonoma di Bolzano)
7. ordinanza n. 44/2012 (Regione Friuli-Venezia Giulia)
8. sentenza n. 392/2005 (Regione Friuli-Venezia Giulia)

Per quanto riguarda l'affermazione successiva degli Autori, che recita

“per l'uso della carabina i corsi dovranno comprendere una parte aggiuntiva che tratti delle precauzioni da prendere e delle limitazioni da adottare, e che preveda il superamento di una prova di tiro” (pag. 23)

si ricorda che **per l'utilizzo della carabina ad aria compressa non depotenziata è richiesto il porto d'armi**, e che il porto d'armi per uso sportivo non autorizza all'uso delle armi per finalità diverse da quella del tiro a volo, come confermato dalla recente **sentenza n. 28320/2019 della V sezione della Corte di Cassazione penale**.

Ferma restando l'illegittimità dell'impiego di personale volontario non dipendente dagli enti pubblici, dalle parole degli Autori emerge anche una certa mancanza di fiducia nella possibilità formativa di personale realmente preparato:

*“Nel caso di abbattimenti effettuati in colonia o dormitorio con carabina, **l'operatore, adeguatamente formato, va accompagnato da un ornitologo qualificato e/o da un guardaparco con esperienza di monitoraggio delle garzaie**” (pag. 26).*

Quindi, in sintesi, secondo gli Autori l'operatore sarebbe “*adeguatamente formato*”, ma deve essere accompagnato da un ornitologo “*qualificato*” e da un guardiaparco “*con esperienza*”: una preoccupazione condivisibile.

L'Ibis sacro nell'Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Funzionale all'*Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale* adottato dalla Commissione europea come previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 è la valutazione dei rischi (*risk assessment*) specificata all'art. 5 dello stesso Regolamento.

In particolare, il paragrafo 1 lettera f) dell'art. 5 prevede che tra i contenuti di tale valutazione siano inclusi *“la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili”*.

Perché una specie sia inclusa nell'elenco dell'Unione deve rispondere **a tutti i cinque criteri** elencati al paragrafo 3 dell'art. 4; almeno ogni sei anni la Commissione effettua un riesame dell'elenco dell'Unione, aggiungendo nuove specie oppure **rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più uno o più criteri di cui al paragrafo 3**.

In particolare, almeno tre criteri non sono soddisfatti dall'Ibis sacro:

3. *Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:*

...

c) *in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un **effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;***

d) *è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, che **risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l'insediamento o la diffusione;***

e) *l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.*

Assenza di impatti sulla salute pubblica

Per quanto riguarda gli **aspetti sanitari**, il Piano evidenzia come

*“indagini svolte in Francia nel biennio 2008-2009 su ibis abbattuti nell'ambito del programma di eradicazione **non hanno rilevato la presenza di agenti eziologici diversi da quelli presenti in altre specie dell'avifauna selvatica e comunque tali da avere conseguenze sulla salute pubblica o gli animali d'allevamento** (Bastian et al. 2010, Passet 2010)” (pag. 15)*

Per l'Italia inoltre, uno studio realizzato presso la colonia mista di Valbrembo

*“sebbene relativo ad un campione ridotto e molto localizzato, suggerisce che **non vi siano particolari rischi sanitari** legati all'incremento numerico e all'ampliamento di areale dell'ibis sacro” (pag. 16)*

Per quanto riguarda la **necessità di un intervento concertato a livello di Unione** per prevenire introduzione, insediamento o diffusione della specie, tale intervento non è necessario, in quanto inutile: la specie non solo è già insediata e diffusa, ma potrebbe benissimo non essere nemmeno aliena, come suggerito dagli Autori del Piano a pag. 6.

Per quanto riguarda invece **l'utilità dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione**, la formulazione del Piano (assenza di censimenti affidabili, a cui si unisce la certezza di “un bilancio costi/benefici nullo se non negativo”, nelle parole stesse degli Autori a pag. 22) lascia intuire che l'intervento non è realisticamente fattibile:

“L'obiettivo dell'eradicazione deve essere realistico e pianificato a seguito di un'analisi della distribuzione della specie, una stima degli animali da rimuovere e la verifica delle risorse umane ed economiche necessarie. L'eradicazione non deve essere un 'auspicio' da indicare su documenti amministrativi e gestionali quando l'intervento non sia ritenuto realisticamente fattibile” (pag. 28).

In realtà l'utilità dell'analisi della distribuzione della specie, effettuata in maniera preventiva rispetto alla pianificazione degli interventi di uccisione, non è prevista dagli Autori:

*“Questi interventi all'interno della colonia andrebbero svolti **contemporaneamente** alle visite dedicate all'**eventuale censimento** della colonia così da minimizzare il disturbo complessivo” (pag. 25)*

Assenza di impatti su altre specie animali e vegetali

Uova o pulli non custoditi di Ibis sacro sono secondo gli Autori facile preda di **Volpi, Ratti, Corvidi e Gabbiani reali**, mentre è stata documentata in Francia la distruzione di nidi costruiti in canneto da parte di **Cinghiali** (pag 5). È appena il caso di notare che tra le specie elencate Volpi e Corvidi sono bersaglio di attività venatoria e/o di “controllo” faunistico sempre più intensa e scarsamente regolamentata, mentre è evidente il loro ruolo nel controllare in maniera ecologica una specie ritenuta “invasiva”.

Sorprende invece che gli Autori riportino “dati inediti” secondo cui, a fronte della determinazione per buona parte della tipologia di alimento dell'Ibis sacro, per la parte rimanente

“non è stato possibile determinare la tipologia di alimento, ma non si esclude che una sua frazione sia rappresentata da larve di anfibì” (pag. 5),

affermazione ovviamente non supportata da alcuna evidenza scientifica.

Inoltre, sorprende ancor più quanto affermato dagli Autori a pag. 13:

“Il maggior impatto sulla biodiversità addebitato all'ibis sacro riguarda la predazione di uova, nidiacei e pulli di uccelli acquatici”,

in palese contraddizione con quanto riportato più sopra dagli Autori stessi, a pag. 5

“gli uccelli risultano assenti o presenti in porzione trascurabile nei contenuti stomacali e nei rigurgiti dei nidiacei”

o ancora più avanti, a pag. 14:

“Con riferimento al nostro Paese non vi sono studi relativi all'impatto di questa specie alloctona su alcuna componente della fauna e della flora selvatica”.

A questo proposito si rileva anche che

“la revisione di Marion (2013) degli impatti addebitati all'ibis sacro in Francia ridimensionerebbe anche il contorno della competizione spaziale con gli Ardeidi coloniali per il sito di nidificazione nelle colonie e gli effetti della deposizione di guano sugli alberi utilizzati come substrato per i nidi o come posatoio notturno” (pag. 14).

E, per concludere, gli Autori sono consapevoli del fatto che

“in nessun caso, sino a ora, è stata documentata la predazione a carico di uova o pulcini di altre specie nidificanti nello stesso sito” (ibidem).

Per quanto invece riguarda la possibilità di ibridazione con specie simili, gli Autori non hanno esitazioni nell'affermare che

*“date le conoscenze attuali **non sembrano giustificati eventuali timori di inquinamento genetico** dovuto ad ibridizzazione (sic) tra ibis sacro e specie autoctone affini” (pag. 15).*

Assenza di impatti significativi sull'economia agraria

A riguardo di presunti danni alle attività economiche umane di tipo agrario, gli Autori rilevano che

“non sono note segnalazioni di danni economici o di asporti a carico di coltivazioni agrarie ad eccezione di pochissimi casi” (pag. 15),

arrivando così ad escluderne l'impatto.

Il Risk assessment per Regno Unito proposto dal Piano di gestione nazionale per l'Italia

Una sezione del Piano è dedicata alla “Valutazione dei rischi” (*Risk assessment*) prevista dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

Dopo aver citato l'esistenza di documenti di analisi di valutazione del rischio relativa a tre paesi dell'Unione europea (Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi), gli Autori scelgono di tradurre in italiano un

elaborato relativo al Risk assessment nel Regno Unito, e di proporlo in questo Piano nazionale per l'Italia come **Appendice I**:

*"... le conclusioni a cui giungono gli elaborati sopra citati evidenziano come non vi sia incertezza riguardo al fatto che l'ibis sacro possa costituire popolazioni riproduttive in diversi paesi, né che ciò possa ingenerare impatti negativi sulla fauna autoctona, **sebbene l'ampiezza dei suddetti impatti non sia al momento chiaramente definibile**" (pag. 16).*

Pertanto, gli Autori si sentono di poter concludere che

*"in base alle informazioni attualmente disponibili, **non è possibile fare alcuna valutazione certa circa la dimensione dell'impatto ecologico dovuto all'ibis sacro** (Smits et al. 2010)" (ibidem).*

L'Ibis sacro antagonista naturale del Gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*)

L'Ibis sacro, come menzionato dagli Autori a pag. 5 del Piano, si nutre in Europa “*dell'esotico e invasivo gambero della Louisiana (Procambarus clarkii)*”.

Anche il *risk assessment* del Regno Unito, presto paese extracomunitario, riportato in Appendice I dagli Autori come parte integrante del Piano, esalta i benefici socio-economici dell'Ibis sacro nella regolazione naturale della presenza del Gambero rosso della Louisiana:

“In France, Sacred Ibis have been documented consuming invasive Red swamp crayfish Procambarus clarkii (Marion, 2013), thus possibly reducing impact of this species upon biodiversity and economy” (pag. 34).

È sicuramente merito degli Autori di questo Piano l'avere identificato nell'Ibis sacro il migliore strumento di controllo ecologico delle popolazioni di *Procambarus clarkii* in Italia.

Conclusioni

Tutte queste considerazioni giustificano la necessità di rimuovere la specie dell'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* dall'*Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale*, come previsto dall'art. 4 paragrafo 2 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

Infatti gli Autori del Piano in oggetto hanno ampiamente dimostrato come tutti i timori di possibili impatti sulla salute umana e di altri animali, sull'economia e sull'ambiente siano nulli o non dimostrabili, giungendo anche a mettere in dubbio con argomentazioni convincenti che l'Ibis sacro possa essere considerato con certezza una specie aliena.

Inoltre, le attività di controllo cruento, non proponibili per i motivi illustrati nel corso dell'analisi del Piano, contribuirebbero a causare un disturbo gravemente impattante sugli ecosistemi, i cui benefici rispetto ai costi sono stati previsti dagli Autori stessi come nulli se non addirittura negativi.